

## Circolazione dei veicoli: **veicolo di proprietà di terzi**

L'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli può essere stipulata relativamente a veicolo di proprietà altrui, e non condotto dal contraente, configurando un'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, nella quale il beneficiario dell'indennizzo può non coincidere con il contraente, ma essere determinato in un momento successivo alla conclusione del contratto, in funzione della titolarità dell'interesse assicurato, e così coprire contemporaneamente l'interesse dei vari soggetti - proprietario del veicolo, conduttore - responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. Conseguenza che ciascuno di costoro, pure se diverso dal contraente, può far valere verso l'assicuratore il diritto all'indennizzo con la conseguenza che la liquidazione del credito del danneggiato, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei suddetti (nella specie, conducente del veicolo), opera, ai fini della relativa prescrizione, nei riguardi degli altri (nella specie, proprietario del veicolo), per i quali, quindi, da tale pronuncia decorre un nuovo termine prescrizione, che non è più quello (annuale) previsto dall'art. 2952 cod. civ., ma quello (decennale) stabilito dal successivo art. 2953 cod. civ.

*Sez. III, sent. n. 2508 del 18-04-1984, Nesi c. Soc. Mutua Assicurazioni (rv 434524).*